

Lo Statuto

ART. 1

Costituzione e Sede.

E' costituita l'Associazione denominata " ASSOCIAZIONE ITALIANA DI LINGUISTICA APPLICATA" – nel prosieguo chiamata AltLA" – con sede di Bologna.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

ART. 2

Carattere e Scopo.

L'AltLA ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. In particolare l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e incoraggiare in Italia gli studi di linguistica applicata;
- b) sostenere e coordinare la ricerca scientifica nei settori della linguistica applicata;
- c) assicurare la partecipazione italiana a congressi, convegni, ed altre iniziative particolari a livello internazionale nel campo della linguistica applicata;
- d) facilitare contatti fra gli studiosi italiani e gli studiosi di altri paesi;
- e) sostenere e promuovere la didattica di tutti i settori riconducibili alla linguistica applicata;
- f) organizzare corsi e seminari in tutti i settori della linguistica applicata;
- g) promuovere ed incrementare, anche con iniziative proprie, l'attività editoriale nel campo della linguistica applicata, in particolare con la pubblicazione di una rivista-bollettino, di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche;
- h) attivare e istituzionalizzare i rapporti con altre associazioni e società di studi linguistici in Italia e in altri paesi;
- i) organizzare in Italia convegni su temi e problemi della linguistica applicata.

L'Associazione potrà partecipare quale Socio alla "Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA)" e alle Associazioni Nazionali di altri paesi affiliate all'AILA aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti, Associazioni e Circoli con scopi di ricerca, di studio e di didattica affini.

ART. 3

Durata.

L'AltLA ha durata illimitata.

ART. 4

Soci.

Possono essere Soci dell'AltLA persone fisiche in numero illimitato. Potranno inoltre essere Soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali di studio e di ricerca affini a quelli dell'Associazione stessa. Nell'Associazione si distinguono Soci Onorari e Soci Effettivi.

– Soci Onorari: Tale qualifica viene conferita a personalità di particolare rilievo nella professione e nella ricerca. I nominativi dei potenziali Soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo, che potrà all'uopo indicare sia persone fisiche che Associazioni ed Enti, italiani e stranieri;

– Soci Effettivi: tale qualifica viene attribuita a tutti coloro che, ad avvenuto deposito presso lo Studio Notarile di Bologna dell'atto costitutivo di associazione e contestualmente del presente statuto, hanno inoltrato richiesta di associazione attraverso la compilazione di apposito modulo di iscrizione approntato dal Consiglio di Amministrazione pro tempore. Gli aspiranti soci devono comprovare, attraverso la compilazione di detto modulo, i propri interessi di ricerca per la linguistica applicata. Nel periodo precedente alla Assemblea di Fondazione dell'AltLA le domande di iscrizione verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione pro tempore. Successivamente sarà il Consiglio Direttivo a valutare, con appositi criteri, le singole domande di iscrizione, presentate comunque sempre attraverso la compilazione di un apposito modulo. Sull'ammissione a Socio Effettivo il Consiglio Direttivo delibera con maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 5

Obblighi e diritti dei Soci. Quota Associativa.

a) I Soci onorari non hanno alcun obbligo pecuniario nei confronti della Associazione. Essi riceveranno presso il proprio domicilio il Bollettino-Rivista pubblicato a cura dell'Associazione e potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto;

b) I Soci Effettivi dovranno versare una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea generale. Tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote, potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportano indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci;
- per ritardato pagamento dei contributi.

ART. 6

Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'AltLA sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato di Garanzia e il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7

Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'AltLA ed è costituita da tutti i Soci iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci: Onorari ed Effettivi. I Soci aventi diritto al voto devono avere almeno un anno di anzianità di iscrizione all'atto di convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) Per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) Su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei Soci Fondatori e Effettivi nel loro insieme.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito a tutti i Soci a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato di garanzia e, in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 8

Compiti dell'Assemblea.

All'Assemblea Generale, Organo Supremo dell'Associazione, spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di garanzia;

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Garanzia.

ART. 9

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, che è l'espressione dell'Assemblea, è l'organo esecutivo della stessa e lo strumento di attuazione degli scopi che l'AltLA si propone. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'AltLA. E' composto da 5 (cinque) membri scelti sempre tra i Soci Effettivi e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'AltLA di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere-Cassiere. Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un solo mandato successivo alla elezione. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

ART. 10

Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'AltLA ed i Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

I membri del Comitato di Garanzia sono tre e sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo esclusivamente fra i Soci Effettivi. Successivamente la nomina è di competenza dell'Assemblea.

I membri del Comitato di Garanzia durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con il Presidente del Consiglio Direttivo e con i membri dello stesso.

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qual volta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri.

Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

ART. 11

Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro dell'AltLA di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione stessa in ossequio a delibere e direttive che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

ART. 12

Collegio dei Revisori dei Conti Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'AltLA. Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati per la prima volta in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) nell'atto costitutivo e successivamente sono nominati dall'Assemblea.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica un anno, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'AltLA, avuto riguardo della loro competenza.

ART. 13

Finanze e Patrimonio.

A) Le entrate dell'AltLA sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio all'Associazione;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente all'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalle quote di eventuali Sostenitori;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- rendite del proprio patrimonio.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

B) I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'AltLA è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

C) Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'AltLA perde ogni diritto al patrimonio sociale.

D) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'AltLA sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato di garanzia.

E) Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

F) In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia o, in mancanza, dall'Assemblea o dai liquidatori.

G) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato di garanzia.

ART. 14

Regolamento.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

NORME TRANSITORIE.

1) Il Comitato Promotore eleggerà nel proprio ambito il Consiglio Provvisorio di Amministrazione che sarà composto da 5 membri.

2) Il Consiglio di Amministrazione provvisorio resterà in carica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di deposito dell'Atto Costitutivo di Associazione. Entro tale periodo provvederà a:

a) fissare le quote di iscrizione,

b) raccogliere le iscrizioni,

c) indire l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e di tutti gli altri organi previsti dallo Statuto di Associazione.

Bologna, 9 luglio 1999